

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA EDISON 25/B/C

Numero REA: AR - 80401

Codice fiscale: 01012190516

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B ad	
	atto n. 177 di raccolta	
	STATUTO	
	della	
	"COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA"	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - Denominazione - Sede	
	E' costituita, con sede nel Comune di Arezzo, la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA" .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 24.9.2032, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini Attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Arezzo, me-	

	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. La Cooperativa aderisce al Consorzio COOB di Arezzo.	
	Art. 4 - Oggetto	
	Considerato lo scopo mutualistico, conformemente agli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91, la Cooperativa si propone, come oggetto della propria attività di:	
	- informare e sensibilizzare sui problemi del sottosviluppo e dell'emarginazione, sulle situazioni di degrado sociale e di povertà; di analizzarne le cause e le responsabilità;	
	- di sostenere chi ricerchi nuovi rapporti umani, sociali di lavoro, culturali; nuovi modelli di sviluppo economico e diverse relazioni internazionali;	
	- di sostenere progetti di autosviluppo nel terzo mondo e in Italia;	
	- di creare posti di lavoro per chi abbia particolari difficoltà a trovarlo, favorendo l'inserimento in un'attività produttiva di handicappati emarginati o persone comunque in difficoltà secondo le attitudini e le capacità di ciascuno, senza alcun fine di lucro, curando nel contempo il buon funzionamento amministrativo della società. I soci intendono pertanto perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali, assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, ed ogni altra attività rivolta a persone bisognose di intervento sociale. Il	

	tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381/1991.	
	- Ai fini di rendere possibile la realizzazione di tali scopi la società Cooperativa si propone in concreto:	
	1. Per informare:	
	- Di pubblicare periodicamente un bollettino-notiziario o altro materiale di informazione o didattico;	
	- Di curare la diffusione e la vendita di materiale informativo e didattico;	
	- Di promuovere incontri, dibattiti, tavole rotonde, l'organizzazione di cine-forum, inchieste, ricerche, incontri con Associazioni e scuole o gruppi che siano interessati o abbiano fatto esperienze di solidarietà con gli ultimi, o siano stati vittime di sopraffazione o emarginazione.	
	2. Per sostenere progetti di autosviluppo:	
	- Di curare l'acquisto o l'importazione da Paesi emergenti di prodotti dell'artigianato locale, preferibilmente proveniente da piccole cooperative artigiane e organizzarne la vendita al dettaglio e all'ingrosso in centri direttamente gestiti dalla società e partecipando a mostre, esposizioni, fiere, mercati, sagre o manifestazioni analoghe.	
	3. Per contribuire al superamento delle difficoltà di inserimento nel lavoro dei soggetti soprannominati:	
	- Di organizzare corsi di qualificazione professionale ed amministrativa nel campo dell'artigianato e dei servizi;	
	- Di organizzare incontri con operatori, specialisti ed esperienze di lavoro affini,	
	- Di organizzare o gestire in proprio attività di formazione, riqualificazione ed attività terapeutico-lavorative in genere.	
	4. Attività lavorative che la società cooperativa si propone di organizzare in quanto atte a realizzare gli scopi:	
	a) recupero , restauro, vendita di materiale usato per non sprecare beni recuperabili e rendere un servizio a chi ha difficoltà di comprare a prezzi correnti;	
	b) lavorazione artigianale di legno, metalli, pelli e cuoio, stoffe, creta, ceramica, cera, articoli di bigiotteria. Vendita di tali prodotti o di quelli acquistati da gruppi simili.	
	c) Lavorazione artigianale di materiali per conto terzi.	
	d) 1) servizi di riparazione, assistenza, manutenzione e impianti di ogni tipo; 2) ricreazione, ospitalità, ristoro, formazione culturale; 3) stampa, rilegatura, decorazione; 4) pulitura, sgombero, trasloco, facchinaggio; 5) igiene, estetica presso abitazioni, enti pubblici e privati, laboratori; 6) servizi di giardinaggio ed opere in verde;	
	e) attività commerciale al minuto e/o ingrosso di articoli inclusi nelle tabelle merceologiche di cui al D.M.	

	30.08.71, I, VI, VII, VIII, XII, XIV.	
	f) Attività di progettazione e manutenzione di giardini ed aree verdi esterne.	
	g) attività di ecorecupero:	
	1) raccolta e stoccaggio di materiali per stampanti esausti;	
	2) raccolta e stoccaggio hardware e connessi.	
	h) attività di autotrasporto merci per conto terzi.	
	i) Agenzia formativa: direzione, progettazione ed ospitalità di corsi di formazione per personale interno ed esterno.	
	l) Gestione foresteria, Ostelli e casa Vacanze con o senza somministrazione di alimenti e bevande.	
	m) Attività di ristorazione pizzeria e somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche e servizio di catering e banqueting.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	Soci	
	Art. 5 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con	

	la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	Art. 6 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;	
	b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;	
	c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;	
	d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 516,40, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;	
	I soci operatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:	
	1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;	
	2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;	
	3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammis-	

	sione a socio;	
	4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 26.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.	
	Art. 7 - Obblighi dei soci	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;	
	b) a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6 lettera d);	
	c) a versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa	
	Art. 8 - Divieti	

	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.
	Art. 9 - Diritti dei soci
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
	Art. 10 - Soci Speciali
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
	a) alla loro formazione professionale;
	b) al loro inserimento nell'impresa.
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, per un termine comunque non superiore a cinque anni;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
	3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale sarà determinata

	dal consiglio di amministrazione al momento della delibera di ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.	
	Recesso - Decadenza -Esclusione	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.	
	Art. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

[illegible]

	dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;	
	g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedenti articoli 3 e 6.	
	Art. 15 - Liquidazione dei soci	
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92;	

12 di 27

dizioni di trasferimento.

Art. 19 - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 20 - Trasferimento azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 21 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun

14 di 27

sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art 23 - Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 24 - Assemblea speciale dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

		L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
		Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.
		Art. 25 - Altri strumenti finanziari
		Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ..
		In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
		- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
		- le modalità di circolazione
		- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
		- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
		La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
		All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.
		Trattamento economico dei soci cooperatori
		Art. 26 - Regolamento
		In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n.142.
		Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
		Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
		Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.
		Art. 27 - Ristorni
		L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristor-

	no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.	
	Patrimonio sociale	
	Art. 28 - Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di importo pari ad Euro 516,40; pur essendo variabile il valore di ciascuna quota non potrà mai scendere al di sotto di Euro 516,40 né superare il limite massimo previsto dalla legge	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 32 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli ;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 29 - Versamento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote potranno essere versate a rate e precisamente nell'ammontare e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione.	
	Art. 30 - Trasferibilità delle quote dei soci cooperatori	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vol- lontari, né essere cedute.	
	Art. 31 Requisiti mutualistici	
	La società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE la TAPPA" deve in- tendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scam- bio mutualistico realizzato, così come determinato al prece- dente articolo 3.	
	L'Organo amministrativo e i sindaci documenteranno la condi- zione di prevalenza di cui al precedente comma della nota in- tegrativa di bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile.	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;	
	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe- riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento.	
	Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo- perazione quanto residua del patrimonio dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costitu- zione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
	Art. 32 Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministra- zione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto in- ventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e- sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri- corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in se- de di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio- ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre- viste dal precedente articolo 27 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura del 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	

	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28.	
	Organi sociali	
	Art. 33 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	Art. 34 - Modalità di convocazione	
	L'Organo amministrativo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.	
	E' fatta salva la possibilità di procedere alla convocazione dell'assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza	
	In alternativa alle modalità di cui al precedente comma, l'Assemblea può essere convocata mediante affissione in bacheca presso la sede sociale, nonché presso le bacheche delle sedi periferiche, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza delle suddette modalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti effettivi dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente comma, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci non presenti.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo	

	dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.	
	Art. 35 Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 21 e alla relativa delibera di ammissione;	
	c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;	
	g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	
	i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;	
	3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;.	
	Art. 36 - Validità delle assemblee	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e	

	delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 37 - Votazioni Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.	
	Art. 38 - Diritto di voto Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.	
	La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.	
	Art. 39 - Verbali L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.	
	Art. 40 - Assemblee separate Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi	

	secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art. 41 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero di 2 (due) ad un numero di 9 (nove) consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.	
	I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta ri-	

	chiesta da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	
	k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che	

	si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
	Art. 42 - Sostituzione degli amministratori In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C..
	Art. 43 - Il presidente Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.
	Art. 44 - Il Collegio sindacale Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-

	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	Art. 44 bis - Controllo Contabile	
	Il controllo contabile, in assenza del Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del cod. civ.	
	Art. 45 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Arezzo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	

26 di 27

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.